

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA - I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

34.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 13 LUGLIO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

#### INDICE

	Pag.
<b>Saluto alla Sicilia</b> . . . . .	413
FERA - BIGGINI, <i>Ministro dell'educazione nazionale</i> , PRESIDENTE.	
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Erezione in ente morale con la denominazione « Museo Nazionale della Tecnica » della Fondazione « Museo Nazionale della Tecnica e dell'Industria » con sede in Milano. (2509) . . . . .	414
CAMBI, <i>Relatore</i> .	
Disciplina giuridica dei titoli didattici dell'Ordine universitario. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (2510) . . . . .	415
FIORETTI ERMANNO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, PENTIMALLI, BIGGINI, <i>Ministro dell'educazione nazionale</i> , FERRERI, BRIGNOLI, CAMBI, AMATO, MORETTI.	

**La riunione comincia alle 11.**

(È presente il *Ministro dell'educazione nazionale*, Biggini).

PRESIDENTE comunica che hanno cessato di far parte della Commissione i camerati Balzarini e De Carli.

Comunica pure che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Brass,

Di Stefano, Stagno e in congedo i Consiglieri Gatto Salvatore, Goffi, Fantechi e Michetti. Costata che la Commissione è in numero legale.

FERRERI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Saluto alla Sicilia.

FERA comunica che, in previsione della sua partenza per la Sicilia, il Presidente della Commissione gli aveva inviato una lettera, con la quale lo pregava di presiedere la riunione odierna. Di questa lettera sente il bisogno di far cenno ai Camerati, perchè - per le espressioni che contiene - riconferma non soltanto lo spirito dell'uomo, del siciliano, del combattente, ma lo spirito stesso della sua Isola e di tutta l'Italia nell'attuale momento.

In quest'ora, di cui poche altre si ricordano tanto grandi, l'animo nostro - l'amico Pace e tutti i Camerati lo sentono - è proteso proprio verso l'antica e gloriosa terra dei Vespri, dove si combatte una battaglia che, per l'andamento generale della guerra, potrà avere importanza decisiva pari a quella del Piave.

Siamo ancora una volta i protagonisti della storia d'Europa, oltre che della nostra, mentre i soldati d'Italia impongono il rispetto dell'eroismo al nemico esecrato, che ricaccerranno sanguinante dal sacro suolo della

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Patria. Il miserevole dilemma si è infranto contro il blocco unitario e possente della nostra Italia adorata.

I cuori che bruciano, ma credono, anticipano la visione della realtà: questa non può che esser degna dei sacrifici generosi e della fede salda e incontaminata dei popoli e delle armate dell'Asse e del Tripartito. (*Applausi vivissimi*).

BIGGINI, *Ministro dell'educazione nazionale*. A nome del Governo, si associa alle nobilissime parole del camerata Fera.

In queste giornate ciascuno di noi continua a lavorare, al proprio posto; ma il nostro spirito ed il nostro cuore sono fuori di qui; sono protesi verso la terra di Sicilia, la quale ancora una volta conferma il suo spirito eroico e il suo ardente patriottismo. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE ringrazia il camerata Fera e il Ministro delle loro appassionate parole. Spera di potere raggiungere presto la sua terra, alla quale non può non esser di conforto il pensiero solidale del Paese, così nobilmente espresso dai Camerati.

**Discussione del disegno di legge: Erezione in ente morale con la denominazione « Museo Nazionale della Tecnica » della Fondazione « Museo Nazionale della Tecnica e dell'Industria » con sede in Milano. (2509)**

CAMBI, *Relatore*. Il disegno di legge, sottoposto all'approvazione della Commissione, prevede la erezione in Ente morale del Museo Nazionale della Tecnica, quale è stato concepito e progettato soprattutto per iniziativa del dott. ing. Guido Uccelli, che ha già acquisito così alte benemerienze nel campo della cultura nazionale.

L'istituzione presenta notevole analogia con altre esistenti all'estero, fra le quali si annovera il celebre Museo germanico di Monaco, che dal suo fondatore, nel 1903, veniva denominato Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik.

Il programma del progettato Istituto nelle sue linee generali ha ricevuto unanime consenso, ed è fuori discussione l'interesse nazionale che induce ad approvare l'odierno disegno di legge.

Il termine di Museo deve intendersi nel senso più lato, poichè l'aspetto principale della organizzazione dovrà essere quello della documentazione diretta delle conquiste della scienza e della tecnica, con assieme efficaci di modelli funzionanti che riguardino le

esperienze e le applicazioni basilari della fisica in genere e della chimica, illustrate da opportune riproduzioni di impianti industriali e di organizzazioni di industrie.

L'Istituto dovrà costituire, cioè, un « Museo vivente », come auspicava il Duce nel noto messaggio del 1928 al Consiglio nazionale delle ricerche; tutto coordinato con una adeguata illustrazione dei grandi italiani e degli apporti decisivi dell'Italia in ogni campo della scienza e delle sue applicazioni.

Compito questo vasto e poderoso, che la nascente istituzione dovrà affrontare per gradi, poichè sarà sempre più efficace avere una o alcune sezioni di interesse saliente complete e aggiornate, anzichè una vasta raccolta di macchine e di modelli fra loro non intimamente coordinati, anche se decorosamente esposti.

Scopo precipuo ed immediato dell'istituzione dovrà essere appunto quello della divulgazione tecnica e scientifica; di offrire, cioè, alle masse dei tecnici e dei lavoratori di ogni ceto quella immediata e compiuta informazione, quegli impulsi della immaginazione quali non possono dare nè il libro, nè la lezione, e tanto meno l'ambiente, necessariamente limitato nella sua specializzazione, di un laboratorio o di una fabbrica.

La città dove verrà eretto il nuovo istituto offre piena garanzia di questo indirizzo. Milano non è nuova al compito. Ora è circa un secolo da quando un gruppo di commercianti e industriali lombardi, nel fondare la tuttora rigogliosa Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri, iniziava anche una raccolta di apparecchi e di modelli d'impianti industriali, sempre a scopo di ampia divulgazione tecnica e scientifica. Successive vicende dispersero quelle raccolte incomplete; ma quello stesso fermento di idee e di aspirazioni, mai sopite, ha portato a riprendere l'antico disegno nelle forme che l'epoca impone, e ancora per iniziative che provengono dalle nostre maggiori industrie.

Con lo sguardo rivolto oltre il compito grave dell'ora che volge, con atto di fede incrollabile nel divenire del nostro popolo, la Commissione può con sicura coscienza approvare il disegno di legge, confidando anche, per la maggiore fertilità dell'iniziativa, nella sagacia degli uomini che l'attueranno.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Disciplina giuridica dei titoli didattici dell'Ordine universitario. (2510)**

FIORETTI ERMANNÒ, *Relatore*, afferma che il disegno di legge per la disciplina giuridica dei titoli didattici dell'Ordine universitario è indubbiamente importante sia sotto l'aspetto didattico, che sotto quello sociale, perchè non solo regolarizza il lavoro didattico, ma anche il comportamento di una importante categoria di cittadini, quale è quella degli insegnanti universitari.

L'opportunità del provvedimento appare evidente, sol che si pensi all'enorme numero di liberi docenti nelle varie discipline, ma specialmente nella medicina; enorme numero che, naturalmente, dipende, in parte, dall'ingentissima massa di laureati, cresciuta a dismisura in questi ultimi anni ma, in parte, anche dalla facilità con la quale le libere docenze sono state concesse: un sovraccarico che, comunque, porta una dispersione e non una concentrazione di forze, quale lo studio richiede.

Il disegno di legge distingue coloro i quali fanno della libera docenza uno strumento di attività professionale, da coloro che ne fanno una attività universitaria e scientifica. Criterio giustissimo, che tuttavia — così com'era congegnato nei tre articoli del provvedimento — non poteva, dal punto di vista delle conseguenze immediate, non destare qualche dubbio e qualche perplessità.

Secondo l'attuale testo, infatti, tutti indistintamente i liberi docenti sarebbero stati privati del titolo di professore. Ora, ve ne sono di quelli che, per venti o trenta anni, hanno dato alla libera docenza un'assidua e vera attività scientifica, e sarebbe stato ingiusto togliere loro il riconoscimento morale di questa dedizione all'insegnamento. Bisognava, dunque, tener conto del loro caso senza però correre il rischio di beneficiare, attraverso i meritevoli, gli immeritevoli.

D'altra parte, nell'attuale momento, molti liberi docenti sono ufficiali e combattenti; alcuni sono feriti, mutilati, dispersi; alcuni hanno dato anche la loro vita sul campo: non si sarebbe potuto, per ragioni superiori di carattere morale, inibire a coloro che compiono il loro dovere verso la Patria, e proprio nel momento in cui lo compiono, togliere un titolo conquistato con lo studio e col lavoro.

V'è, poi, un'altra osservazione di carattere pratico. Chi vive da tanti anni nell'Università ed ha visto crescere — sino a divenire pletorico il numero degli allievi — sa quanto

sia arduo a un solo professore insegnare ad ottocento o mille studenti, come avviene presso la Università di Roma. E, dunque, se i liberi docenti fanno veramente il loro dovere, se collaborano realmente col titolare, devono essere tenuti in una certa considerazione e giudicati meritevoli del titolo didattico e professionale, che è stato loro sin ora riconosciuto.

Queste ragioni lo hanno indotto a proporre al Ministro alcune modifiche al disegno di legge; e deve dichiarare che ha trovato nel Ministro, il quale vive nell'Università, un cordiale spirito di comprensione.

È stato concordato, così, un nuovo testo che riconosce agli attuali liberi docenti il titolo di professore, purchè sia accompagnato però, da quello di libero docente, in modo da distinguerli dai professori titolari.

Questo, per quanto riguarda la norma legislativa. Siccome, però, il libero docente si avvale di questa qualifica nella esplicazione della propria attività professionale, sarà opportuno che le Facoltà universitarie siano molto rigorose nella concessione dell'abilitazione, negandola a coloro che intendano fare della libera docenza una speculazione di carattere professionale e non un mezzo di lavoro scientifico.

Si augura, poi, che sia prossima la riforma della libera docenza, in modo che la consegua soltanto chi dimostri veramente di essere preparato in quella determinata disciplina.

Concludendo, crede che, così come è stato emendato, il disegno di legge possa essere approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE ritiene opportuno di comunicare senz'altro il nuovo testo del disegno di legge concordato tra il Ministro e il Relatore. Esso è il seguente:

## ART. 1.

Il titolo di professore nell'Ordine universitario spetta — salvo quanto è disposto nell'articolo 2 — a coloro che siano o siano stati professori di ruolo nelle Università e negli Istituti dell'Ordine universitario.

A coloro che non rientrino nella precedente categoria e in quella dell'articolo 2 e ottengano un incarico d'insegnamento nelle Università e negli Istituti dell'Ordine universitario spetta, fino a che duri l'incarico, il titolo di professore incaricato.

Agli abilitati alla libera docenza spetta, fino a che duri l'abilitazione, il titolo di libero docente.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

Gli attuali liberi docenti potranno inoltre continuare a far uso del titolo di professore, purchè esso nelle carte personali, negli avvisi destinati al pubblico e in consimili mezzi sia sempre accompagnato dall'altro titolo di libero docente.

ART. 3.

I trasgressori alle disposizioni della presente legge soggiacciono alla pena stabilita dall'articolo 498 del Codice penale.

Come i Camerati sanno, il testo originario era il seguente:

ART. 1.

Il titolo di professore, nell'Ordine universitario, spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati professori di ruolo nelle Università e negli Istituti dell'Ordine universitario.

A coloro che non rientrino nella precedente categoria e ottengano un incarico d'insegnamento nelle Università e negli Istituti dell'Ordine universitario spetta, fino a che duri l'incarico, il titolo di professore incaricato.

A coloro che abbiano conseguito o conseguiranno l'abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti dell'Ordine universitario spetta, fino a che duri tale abilitazione, il titolo di libero docente.

ART. 2.

Chiunque nelle carte personali, negli avvisi destinati al pubblico e in qualunque altro modo faccia uso di qualcuno dei titoli che non gli spetti a norma del precedente articolo soggiace alla pena stabilita dall'articolo 498 del Codice penale.

ART. 3.

Il candidato all'abilitazione alla libera docenza, che sia dichiarato non idoneo, non può ripresentare la domanda per la stessa materia se non siano trascorsi almeno due anni solari dalla data del giudizio negativo pronunciato dalla Commissione giudicatrice sulla prima domanda.

PENTIMALLI si associa *toto corde* allo spirito del disegno di legge, inteso a disciplinare l'uso del titolo didattico di professore; titolo che per gli uomini della scuola rappresenta la qualifica più ambita, dopo

una vita di studio e di lavoro. L'abuso di questo titolo si deve principalmente al veramente scandaloso — anzi perfino ridicolo — numero dei liberi docenti che in tutta Italia ascende a varie decine di migliaia e tende ad aumentare, nonostante che ogni anno sia stabilito un limite alle libere docenze da concedersi. Si tratta di una vera e propria inflazione che doveva essere finalmente repressa, per il decoro, la serietà, il prestigio della più alta istituzione scolastica nazionale.

Osserva che, se uno studioso vince un concorso per professore universitario, l'unico titolo che si può attribuirgli è quello di professore universitario; mentre a chi supera la prova di esame per la libera docenza, non si può attribuire altro titolo che quello di libero docente. La cosa sembra tanto naturale, che non dovrebbe essere necessario disciplinare la materia con una nuova legge; la disciplina è indispensabile, invece, considerato che la corsa alla libera docenza anziché allo spirito di ricerca scientifica, alla dedizione alla scuola e all'insegnamento, è dovuta — nella maggior parte dei casi — a motivi puramente professionali.

Un simile fenomeno era stato notato anche in Germania, che ha nel suo ordinamento universitario la « privata docenza », ma dove solo dopo un lungo tirocinio di effettivo e lodevole insegnamento si può aspirare al titolo di professore (Emanuele Kant rimase libero docente 15 anni!). In Germania, dunque, già nel 1889 un decreto vietava ai privati docenti di fregiarsi del titolo di « Dozent an der Universität »; e successivamente, nel 1905, anche l'Austria-Ungheria proibì l'uso di un titolo consimile.

Questa disciplina del titolo arriva, dunque, da noi con un certo ritardo. Egli, per altro, non intende menomare il tributo che la libera docenza dà all'insegnamento universitario, specialmente nei grandi atenei e specialmente quando essa è chiesta da studiosi che all'insegnamento vogliono effettivamente dedicarsi. In questi casi però la figura del libero docente è un'altra: si tratta di persone che o collaborano con l'insegnante titolare nel campo della scienza o fanno della lezione la loro palestra, quasi una preparazione alla futura cattedra ufficiale.

Ora, se effettivamente la libera docenza per motivi puramente professionali ha deviato dagli scopi per cui era stata istituita, ci deve essere nella legge istitutiva qualche elemento che non funziona: invita, quindi, formalmente il Ministro a presentare un disegno di legge che disciplini ex-novo la libera docenza e

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nel quale il titolo di professore dovrebbe essere sostituito da quello di libero docente.

BIGGINI, *Ministro dell'educazione nazionale*. La disciplina della libera docenza riguarderà altri problemi, perchè quello del titolo è risolto dal nuovo testo dell'odierno disegno di legge.

FERRERI desidera richiamare l'attenzione del Ministro sopra i professori incaricati.

In molte Università numerosi sono gli insegnamenti dati per incarico: il fatto è dovuto allo scarso numero degli insegnanti di ruolo di fronte a quello complessivo delle materie di insegnamento e alla impossibilità finanziaria — almeno per il momento — di istituire nuovi posti di professore ufficiale. Il professore incaricato è così, di sovente, un docente al quale per molti anni (a volte 15 o 20 anni) viene affidato non solo l'insegnamento teorico della materia ma la direzione effettiva dell'Istituto o della clinica relativa con tutti i pesi e le responsabilità morali e finanziarie. Detto professore incaricato esplica quindi un mandato affatto uguale a quello del professore ufficiale sia per ore di lezioni annuali, sia per responsabilità direzionale diretta ed immediata.

PENTIMALLI e CAMBI. Non ha vinto un concorso.

FERRERI. La colpa non è sua; è delle Facoltà. Comunque la differenza tra incaricato e professore di ruolo consiste, in realtà, nella possibilità che ha la Facoltà di congedare il professore incaricato allo scadere dell'anno accademico per una qualunque ragione da essa ritenuta sufficiente, e nello stipendio minimale che di solito gli è assegnato rispetto all'ordinario. E si pensi che qualche incaricato ha avuto modo di formare una vera e propria scuola con numerosi allievi e buona produzione scientifica! Non sembra giusto, pertanto, che dopo tanti anni di dedizione all'insegnamento debba esser tolto al professore incaricato, all'atto del suo congedo, quel titolo di professore che per lungo tempo ha mantenuto con decoro e che dovrebbe anzi essergli conservato come doveroso riconoscimento da parte dell'Università e del Ministero per l'opera da lui svolta a favore della scuola.

Quanto al valore professionale del titolo, è ben vero che la maggior parte dei liberi docenti ha chiesto questa qualifica per avere il titolo di professore. Ma in Italia, questo titolo distingue, nella massa del popolo, colui che si eleva alquanto sugli altri.

BIGGINI, *Ministro dell'educazione nazionale*. La legge vuole, appunto, eliminare

questo uso e abuso del titolo di professore nel campo della libera docenza. Un libero docente dovrà, d'ora in poi, qualificarsi esclusivamente come tale, non come « professore » di una determinata Università oppure, addirittura, genericamente delle « Regie Università ».

FERRERI. È da considerare che ogni Università, più o meno, fa capo ad una regione e che, per forza di eventi e qualche volta per volontà di uomini, taluni sono riusciti ad ottenere la dignità di professore ordinario. Orbene, col provvedimento odierno solo a costoro verrebbe riservato il titolo di professore.

PENTIMALLI. Hanno vinto un concorso!

FERRERI. I risultati dei concorsi, che — del resto — sono senza esami e solo per titoli, non sono sempre indicativi. Non sono stati rari i casi, nella Facoltà di medicina e chirurgia, di vincitori di concorsi che non avevano mai tenuto un bisturi in mano e che hanno compiuto i primi atti operatori come professori universitari. Orbene, a costoro vien dato il titolo di professore, mentre è negato a un incaricato che ha esercitato per lunghi anni l'insegnamento e che nella stessa Facoltà, della quale gode la stima, verrebbe a trovarsi in una situazione di inferiorità.

Il problema merita, dunque, una benevola considerazione da parte del Ministro.

BRIGNOLI coglie l'occasione per raccomandare al Ministro perchè anche nel campo dell'ordine medio e superiore si impedisca l'uso del titolo di professore da parte di persone che non vi hanno diritto, perchè estranee all'insegnamento.

Un provvedimento del genere restituirebbe al titolo l'antico prestigio e la fierezza della dignità professionale a tutti gli insegnanti italiani di ogni ordine e grado.

BIGGINI, *Ministro dell'educazione nazionale*, assicura che la questione è allo studio.

CAMBI rileva che, secondo il regolamento universitario, non si può conferire l'incarico al libero docente che non ha vinto il concorso per la materia. Potrebbe, allora, avvenire — secondo la richiesta del camerata Ferreri — che a un incaricato, il quale non si è mai cimentato in un concorso, si concederebbe il titolo di professore e lo si negherebbe al libero docente, che non ha superato la prova, ma l'ha affrontata.

AMATO invoca la stessa disciplina nel campo artistico, nel quale l'abuso del titolo di professore non è infrequente.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

BIGGINI, *Ministro dell'educazione nazionale*, afferma che è suo proposito eliminare quest'abuso in tutti i campi professionali.

MORETTI desidera esporre alcune considerazioni, che esulano da ogni preconcetto e da ogni contingente preoccupazione di personale interesse.

Non è professore universitario e neppure libero docente; anzi, non ha simpatia per l'Istituto della libera-docenza, così com'è od è stato fino ad oggi. Ha preferito percorrere la carriera ospedaliera, nella quale, per altro, i vari gradi si conquistano, di volta in volta, attraverso il vaglio, estremamente rigoroso, di durissimi concorsi, per titoli e per esami, insieme, scientifici e pratici, che richiedono, data la vastità e molteplicità della materia e la necessaria formazione individuale, continuo studio ed indefessa, solidissima preparazione. Ed è convinto che, anche per la conquista delle cattedre universitarie, sarebbe bene si usasse un eguale metodo selettivo, in cui solo la competenza prevale al disopra d'ogni altra considerazione e benevolenza.

Approva, senz'altro, i provvedimenti proposti dal Ministro dell'educazione nazionale e concorda con quanto ha esposto il camerata Pentimalli. Solo, in parte, perciò, condivide il pensiero di altri oratori.

Il titolo di « professore » vuole e deve essere la qualifica che definisce la nobile attività, la « professione ufficiale », per così dire, di coloro che sono preposti all'insegnamento effettivo, e di questo hanno tutti gli oneri e tutte le responsabilità. Esso, dunque, deve spettare unicamente a coloro che sono insegnanti titolari — direttori di cattedra, dal momento che non vi possono essere altri titoli che servano a differenziare, adeguatamente, le loro alte mansioni e le rispettive, gravi responsabilità.

Ma la mancanza di tale qualifica, nei riguardi di coloro che non sono titolari di cattedra, non può aver valore di diminuzione morale, così come non rappresenta una menomazione — a esempio — per i primari degli ospedali ai quali, pur senza essere titolari di cattedra o libero-docenti, non può negarsi l'eguale merito che spetta ad illustri Maestri, non solo per il contributo di studi che essi danno al progresso scientifico e clinico, ma anche per la implicita funzione didattica che svolgono, addestrando i giovani colleghi, perchè siano degni, non solo di salire ai gradi superiori della gerarchia sanitaria ospedaliera, ma, soprattutto,

delle alte responsabilità dell'attività professionale.

Ricorda, in proposito, che fino al 1870 ai primari del Pio Istituto di S. Spirito, di Roma, competeva il titolo ufficiale di « professore » e che non pochi degli illustri insegnanti universitari della Facoltà di medicina e di chirurgia provennero e provengono dalla matrice ospedaliera.

Comunque, per ritornare alla situazione che ha ispirato l'odierno disegno di legge, attribuire il titolo di professori a tutte le categorie di docenti, anche a coloro che possono occasionalmente impartire, di quando in quando, qualche insegnamento complementare o qualche lezione nelle aule universitarie, significherebbe perpetuare un equivoco, non bello nè giustificabile.

Non v'ha dubbio, invece, che ai professori incaricati si debba conservare il titolo, anche dopo che sia cessato l'incarico.

\*Vi sono professori incaricati che da anni impartiscono l'insegnamento, con piena soddisfazione del Ministero, delle Facoltà e degli alunni. In sostanza, si tratta di una particolare categoria di benemeriti insegnanti alla quale l'incarico conferisce tutti gli oneri e tutte le responsabilità, nessuna esclusa, che competono ai titolari; ma senza diritto a stabilità, senza quasi emolumenti, senza ogni altro vantaggio. Sono studiosi degnissimi e, perciò, prescelti, fra tanti docenti, dal Ministero e dalle Facoltà ad assolvere ai delicati compiti dell'insegnamento universitario, nel quale, come lo comprovano le riconferme, hanno dato e danno prova di maturità, di competenza e di attitudini didattiche.

Essi possono aver educato generazioni di studenti, ben meritando dell'insegnamento: appare, dunque, equo che nel momento in cui sono costretti, senza colpa e contro ogni buona volontà, a lasciare la cattedra, sia mantenuto loro il titolo di professore incaricato: doveroso riconoscimento, di valore puramente spirituale, l'unico, per altro, che possa rimanere loro, come ricordo e prova della nobile fatica compiuta.

Negare il titolo equivarrebbe quasi ad un'immeritata e crudele degradazione.

La stessa cosa — come ha già detto — non può sostenersi nei riguardi dei liberi docenti; e, al riguardo, si ha l'impressione che con le proposte avanzate a modifica del presente disegno di legge, si tenda — per sanare una situazione di fatto — a voler riconoscere ufficialmente il titolo a coloro ai quali la legge sul conferimento della docenza

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mai ha contemplato il diritto alla qualifica di professore.

L'unico dubbio, che si permette di sottoporre alla considerazione del Ministro, per ogni equo provvedimento, può sorgere circa l'eventuale qualifica dei docenti abilitati all'insegnamento pareggiato.

Comunque, prega il Ministro di considerare ancora se non sia il caso di apportare ulteriori ritocchi all'istituto della libera docenza, perchè sia ricondotta alla sua più utile funzione ed a quella autorità, che è reclamata dalla dignità stessa dell'istituzione.

Tanto più, perchè se, nel passato, l'aspirazione al conseguimento della docenza poteva essere giustificata anche dall'onesto desiderio di specificare, ai fini professionali, la qualifica di specialista; oggi, con gli opportuni corsi di specializzazione istituiti ed ai quali, nonostante siano stati di recente riveduti ed approvati nei loro ordinamenti, potranno, tuttavia, essere apportati ritocchi che conferiscano ai relativi diplomi maggiore importanza e prestigio, cade anche ogni motivo perchè la docenza debba servire al raggiungimento di scopi relativamente secondari, in rapporto alle sue finalità fondamentali.

In tal modo si conseguirebbe il duplice scopo di elevare la libera docenza e di dare una maggiore importanza alla specializzazione.

BIGGINI, *Ministro dell'educazione nazionale*, come ha già dichiarato al Senato, non si potrà adire la libera docenza, senza passare attraverso una scuola di specializzazione.

TOMMASELLI ricorda che sul tema della specializzazione, accennato dal camerata Moretti, la Commissione ha discusso ampiamente in tema di modifiche al regolamento sulle relative scuole.

Quanto alla libera docenza, le norme vigenti stabiliscono che essa debba essere realmente esercitata, e infatti il libero docente che per tre anni non svolge i suoi corsi è dichiarato decaduto.

BIGGINI, *Ministro dell'educazione nazionale*, osserva che ad un certo momento avviene la cosiddetta «radicazione» della libera docenza, cioè la convalida definitiva, dopo la quale anche chi non entri mai più in un'aula universitaria rimane libero docente.

TOMMASELLI afferma che in parecchie Università ci sono liberi docenti (in talune discipline, assai numerosi) che non hanno mai svolto un corso. Ora la legge vi-

gente stabilisce un minimum di studenti, ai quali impartire l'insegnamento libero: non sarebbe, necessario, dunque, emanare nuove disposizioni per ottenere il rispetto di quelle esistenti; basterebbe richiamare l'attenzione dei Rettori perchè la facciano eseguire.

BIGGINI, *Ministro dell'educazione nazionale*, afferma che l'odierno provvedimento si inserisce nel piano di riordinamento degli studi universitari esposto già alle Commissioni riunite della Camera e ampiamente illustrato al Senato. Nel formulare tale piano, egli si è chiesto se fosse necessario ed opportuno procedere alla riforma universitaria dal punto di vista degli ordinamenti, come si stava facendo quando il Duce lo comandò al posto di Ministro dell'educazione nazionale, o se viceversa non fosse necessario esaminare, prima, la posizione del personale e il problema delle attrezzature scientifiche, cioè le basi fondamentali della vita universitaria. L'ordinamento delle Università e delle Facoltà, le materie fondamentali e complementari, i corsi di laurea: tutto questo sarebbe venuto quasi a coronare l'opera, quando le questioni essenziali del personale e delle attrezzature scientifiche fossero state poste su solide basi.

La disciplina del titolo universitario potrebbe non apparire una necessità urgente, in questo momento; ma le voci che si sono levate per chiedere una sempre maggiore serietà degli studi universitari in tutti i loro molteplici aspetti, sono state così alte esolenni — alla Camera, al Senato, negli ambienti dell'alta cultura — che egli ha ritenuto opportuno iniziare l'opera di revisione con un primo provvedimento riguardante il personale nel campo dei titoli universitari e della libera docenza, riservandosi di far seguire ad esso una disciplina di tutti coloro che prestano la loro opera scientifica nelle Università e negli Istituti universitari: assistenti di ruolo, aiuti, ecc.; di coloro, cioè, che danno veramente la loro vita agli atenei italiani, e quindi lasciando in disparte quelli che hanno preso il titolo di libero docente per darsi esclusivamente alla professione, senza quasi seguire più gli studi e senza essere mai più entrati in un'aula universitaria.

Di qui l'origine dell'odierno disegno di legge, che nell'articolo 3 del testo primitivo conteneva una disposizione generale sulle abilitazioni alla libera docenza. Questa disposizione è stata eliminata dal nuovo testo e troverà sede più opportuna e più propria nel complesso delle norme che saranno emanate per disciplinare la materia.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Per avere una idea della gravità del fenomeno della « libera docenza », basterà una cifra veramente impressionante, che indica pure dove è il male e dove va colpito: nel 1942 i liberi docenti erano 608, dei quali solo 198 nelle varie discipline e tutti gli altri nelle Facoltà di medicina e chirurgia e di patologia.

È chiaro, dunque, che il fenomeno della libera docenza è un fenomeno professionale che va colpito soltanto nel suo centro e che, colpito in quel centro, si semplifica, riprende la sua serietà e la sua dignità.

Bisogna, pur dire, che una parte di responsabilità nell'acuirsi del fenomeno risale alla Commissione, composta di luminari della scienza, le quali non si attengono ai limiti stabiliti e — come quest'anno — propongono un numero eccessivo (15, 20 e anche più) di candidati. In qualche caso si è potuto arginare questo eccesso di proposte; ma l'inconveniente potrà essere eliminato del tutto solo con l'entrata in vigore della nuova legge sulla libera docenza che spera possa essere un fatto compiuto il prossimo anno. Comunque, se questa legge non sarà già in applicazione, egli non concederà un numero di abilitazioni maggiore di quello stabilito, in nessuna materia. (*Approvazioni*).

Quanto al mantenimento del titolo di professore agli attuali liberi docenti, esso non è il riconoscimento di un diritto preesistente, ma il riconoscimento — a parte le considerazioni di opportunità, suggerite dall'attuale stato di guerra — di tutto un complesso non soltanto di bisogni materiali ma di esigenze morali e spirituali, connesso con una consuetudine sin oggi permessa e avvalorata; e non si può negare che vi sono stati e vi sono numerosi liberi docenti i quali portano degnamente il titolo di professore, che hanno insegnato per anni come incaricati e come liberi docenti, che — dopo molti anni dal conseguimento della libera docenza —

hanno continuato a contribuire al progresso della scienza.

Del resto, lo scopo del disegno di legge è di impedire l'abuso di titoli generici; di stabilire una distinzione, che attualmente non c'è, fra professori titolari e liberi docenti. Il libero docente potrà servirsi del titolo generico di professore, purchè lo accompagni con quello specifico di libero docente in quella determinata disciplina e in quella determinata Università; il che avrà la sua importanza, sia sotto l'aspetto scientifico, che sotto quello professionale, specialmente nel campo della medicina dove — come le cifre testè riferite dimostrano — il fenomeno ha la sua maggiore vastità.

Ritiene che, dopo queste dichiarazioni, la Commissione possa serenamente approvare il disegno di legge, il quale può, in questo momento, apparire un pò rigido e turbare particolari interessi, ma fa parte di un sistema destinato a dare la prima ossatura al personale e all'organismo scientifico universitario. Esso precede la vera e propria riforma universitaria, per la quale si avvarrà in larga misura del parere della sezione competente del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, che è l'organo consultivo per eccellenza del Ministero e che, come tale, darà certo un prezioso contributo di opinioni e di suggerimenti. Non si propone, invece, di nominare alcuna Commissione particolare perchè il Ministro ha sempre la possibilità, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, di interrogare singoli competenti su speciali problemi. (*Applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge, nel nuovo testo.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**La riunione termina alle 12.10.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Erezione in ente morale con la denominazione « Museo Nazionale della Tecnica » della Fondazione « Museo Nazionale della Tecnica e dell'Industria » con sede in Milano. (2509)**

**ART. 1.**

La Fondazione « Museo Nazionale della Tecnica e dell'Industria » con sede in Milano, costituita con rogito notar Guasti di Milano addì 10 ottobre 1942-XX, n. 12095 di repertorio, è eretta in Ente morale con la denominazione di « Museo Nazionale della Tecnica ».

Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Duce del Fascismo Capo del Governo e l'alta vigilanza sull'Ente stesso è attribuita al Ministero dell'educazione nazionale.

**ART. 2.**

Agli effetti di qualsiasi tassa, imposta o diritto stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente « Museo Nazionale della Tecnica » è parificato alle amministrazioni dello Stato.

Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

I lasciti e le donazioni in favore dell'Ente sono esenti da ogni specie di imposte, tasse e tributi, fatta eccezione per la imposta sul valore netto globale di successione, la quale è dovuta nella misura ridotta stabilita dall'articolo 2 della legge 12 ottobre 1942-XX, n. 1220.

**Disciplina giuridica dei titoli didattici dell'Ordine universitario. (2510)**

**ART. 1.**

Il titolo di professore nell'Ordine universitario spetta — salvo quanto è disposto nell'articolo 2 — a coloro che siano o siano stati professori di ruolo nelle Università e negli Istituti dell'Ordine universitario.

A coloro che non rientrino nella precedente categoria e in quella dell'articolo 2 e ottengano un incarico d'insegnamento nelle Università e negli Istituti dell'Ordine universitario spetta, fino a che duri l'incarico, il titolo di professore incaricato.

Agli abilitati alla libera docenza spetta, fino a che duri l'abilitazione, il titolo di libero docente.

**ART. 2.**

Gli attuali liberi docenti potranno inoltre continuare a far uso del titolo di professore, purchè esso nelle carte personali, negli avvisi destinati al pubblico e in consimili mezzi sia sempre accompagnato dall'altro titolo di libero docente.

**ART. 3.**

I trasgressori alle disposizioni della presente legge soggiacciono alla pena stabilita dall'articolo 498 del Codice penale.

